



COMUNE DI ORSOEGNA

Provincia di Chieti

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

c.a.p. 66036

P.zza Mazzini, 5

UFFICIO TECNICO

Tel. 0871/869765 FAX 0871/86134

P. I. 00254520695

C.F. 81001270693

Prot. nr. 3342

Addi 15/04/2025

SPETT.LE SOLIS 2 SRL
S.S. 15/BIS MARE
65010 SPOLTORE

SPETT.LE STUDIO STM INGEGNERIA
VIA ATERNO, 443
66100 CHIETI

COMUNICAZIONE EFFICACIA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA

PARI A 6,250 MW DI CUI ALLA P.A.S. DEL 05/11/2024 PROT. NR. 10199

VISTA la P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 10199 in data 05/11/2024 depositata dalla ditta **SOLIS 2 SRL - P.I. 02385860685**, con sede legale S.S.16BIS Mare – 65010 – SPOLTORE (PE), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs.n.28/2011, 22 e 23 del DPR n.380/2001, del D.L. n. 17/2022 art.12 e della Legge Regionale 06/06/2008, per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 6,250 MW da realizzare in questo Comune nelle aree individuate in località Sterparo ricadenti secondo il vigente P.R.G. in "zona "Agricola" al Foglio di mappa **8 mappali: 1, 4, 5, 40, 18, 39, 6, 61, 19, 4434 e al foglio 7 mappale: 4033;**

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio alla ditta SOLIS SRL prodotta al protocollo dell'Ente in data 15-04-2025 nr. 3341;

Esaminato il progetto allegato alla predetta P.A.S. redatto a firma di professionista abilitato, ing. Lucio Minnucci regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti al n.866 con studio in Chieti (CH) alla via Aterno n.443, C.F. [REDACTED];

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in particolare l'art. 20 "disciplina per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" ove al comma 8 c-ter recita:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

Considerato che le aree agricole dell'impianto in argomento sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino ad una distanza inferiore di mt. 500,00 dalla zona industriale prevista dal vigente P.R.G. del Comune di Orsoegna;

Dato atto che la ditta istante ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente al fine della realizzazione dell'intervento oggetto della P.A.S. di cui in oggetto;

Esaminata tutta la documentazione sopra richiamata e gli atti allegati alla stessa;

Preso atto della completezza del fascicolo documentale;

Considerata conclusa la procedura di accertamento dei requisiti e dei presupposti nonché la verifica delle dichiarazioni, asseverazioni ed attestazioni allegate in virtù dell'art.19 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si COMUNICA l'efficacia nei termini di legge della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n. 199 in data 05/11/2024 depositata dalla ditta **SOLIS 2 SRL - P.I. 02385860685**, con sede legale S.S.16BIS Mare – 65010 – SPOLTRE (PE), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6 del D.Lgs.n.28/2011, 22 e 23 del DPR n.380/2001, del D.L. n. 17/2022 art.12 e s.m.i, e Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in particolare l'art. 20 art 8 comma c-ter, per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 6,250 MW da realizzare in questo Comune nelle aree individuate in localita Sterparo in zona agricola, censite all'Agenzia delle Entrate sezione Territorio della Provincia di Chieti al comune censuario di Orsogna (CH) al foglio di mappa **8 mappali: 1, 4, 5, 40, 18, 39, 6, 61, 19, 4434 e al foglio 7 mappale: 4033**, conformemente al progetto depositato ed allegato alla medesima redatto a firma dell'ing. Lucio Minnucci regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Chieti al n. 866 (tecnico abilitato) asseverante che agisce nel predetto procedimento in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità derivanti, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:



PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1)- L'intervento dovrà essere realizzato sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità ai progetti presentati nonché alle prescrizioni impartite nei pareri rilasciati da ogni singolo Ente/Ufficio preposto
- 2)- L'intervento dovrà essere completato entro 3 anni dal perfezionamento istruttorio della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione dell'eventuale parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova PAS.
- 3) - occorre presentare un certificato finale da parte del progettista o di un tecnico abilitato con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale delle opere realizzate ovvero dichiarazioni che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
- 4)- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 5)- I diritti dei terzi debbono essere salvati, rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 6)- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta del SUAP, nel caso che la costruzione venisse abbandonata sospesa per un periodo superiore ai sei mesi;
- 7) - Il titolare della PAS dovrà a proprie cure e spese realizzare l'asse viario pubblico di collegamento sino all'ingresso del campo fotovoltaico;
- 8) - Il titolare della PAS dovrà garantire l'ibero accesso alle aree ove sono previste l'installazione delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici;
- 9) - Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari, debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa, la quale deve rimanere accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione;
- 10)- Il SUAP si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc, che risultassero applicabili ad opere ultimata, a tenore dei relativi regolamenti
- 11) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti i nuovi fabbricati, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 12) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto depositato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 13) - Il titolare della PAS è tenuto a comunicare per iscritto al SUAP prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e della Impresa esecutrice dei lavori, ed in caso di sostituzione di uno o di entrambi i soggetti, è tenuto a darne immediata notizia, segnalando i nuovi nominativi;
- 14) - In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al relativo albo, nei limiti delle proprie competenze;
- 15) - Il titolare della PAS, il committente, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore degli stessi, sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella medesima;
- 16) - Per le costruzioni eseguite in difformità dal progetto depositato trovano applicazione i disposti del titolo IV del D.P.R. 06/06/2000 n. 380 e legge Regionale 13 luglio 1989 n°52 e loro modificazioni ed integrazioni;
- 17) - L'efficacia della PAS non vincola il Comune in ordine ad eventuali Muri lavori che il medesimo intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della PAS non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 18) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta titolare della PAS - Impresa esecutrice dei lavori - Progettista- Direttore dei lavori - Estremi della PAS;
- 19) - Nel caso di sostituzione dell'Impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della PAS dovrà darne immediata notizia al SUAP del Comune, segnalando nel contempo i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo, nei limiti di sua competenza;
- 20) - La presente PAS è rilasciata ed è da ritenersi efficace sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
- 21) - Dovranno essere osservate le norme e disposizioni per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche di cui alla legge 2 febbraio 1974 n° 64, del DM 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n°29 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) e delle leggi Regionali 26 ottobre 1992 n°93 e 17 dicembre 1996 n°138 e loro modificazioni ed integrazioni;
- 22) - E' fatto inoltre obbligo, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al DM 16 maggio 1987 n°246 recante "norme di sicurezza antiincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n°/48 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti in materia di sicurezza antiincendio;
 - b) al DM 20 novembre 1987 (G.U. 11°285 del 5 dicembre 1987) recante "norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento", e del DM 05 dicembre 1987 recante "integrazioni";



23) eventualmente sul terreno interessato dalla costruzione, siano presenti delle linee di acquedotto, fognature, o altri servizi di proprietà Comunale o anche di altri Enti, queste dovranno essere, a spese del titolare della PAS e sotto le direttive impartite dal SUAP dell'Ente interessato, poste all'esterno delle recinzioni, o in prossimità di strade, Vie o piazze pubbliche. Gli eventuali contatori dovranno essere posizionati all'esterno delle recinzioni.

Orsogna li 15-04-2025

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Domenico Ortolano)



amenti

